

Addì 20 maggio 2011 in Roma,

tra

AITE, AITI, ANSEP-UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI,
FEDIT, FISI, CONFETRA

ANITA

C.L.A.A.I.

CNA-FITA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

CONFTRASPORTO

FAI

FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

FIAP

LEGACOOOP SERVIZI

PRODUZIONE e SERVIZI di LAVORO AGCI

SNA CASARTIGIANI

TRASPORTOUNITO FIAP

UNITAI

e

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

premesso che

- in base alla legge n.47/2011, limitatamente all'anno 2011, il 17 marzo è stato considerato giorno festivo senza che da ciò derivassero nuovi o maggiori oneri per le imprese private;
- con l'accordo di rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione del 26 gennaio 2011 è stato convenuto di eliminare il 4 novembre e la Pasqua dall'elencazione dei giorni festivi a fronte del riconoscimento a decorrere da gennaio di quest'anno, ai soli lavoratori in servizio alla data di rinnovo del CCNL, di un elemento distinto della retribuzione (EDR) non riassorbibile pari a 10 e a 5 euro mensili al 3° livello Super da riparametrare, rispettivamente per le imprese destinatarie della prima e della seconda sezione speciale del CCNL

si conviene che

- in attuazione della sopra citata legge per il solo anno in corso non dovrà essere erogato l'EDR di cui in premessa per la quota relativa al 4 novembre; conseguentemente per lo stesso anno i valori dell'EDR sono pari a quelli indicati nella seguente tabella che sostituisce quella prevista dall'accordo di rinnovo del CCNL del 26.1.2011:

Livello	EDR Sezione prima CCNL Trasporto Merci	EDR Sezione seconda CCNL Assologista
Quadro	6,45	0
1°	6,04	0
2°	5,54	0
3° Super	5,00	0
3°	4,88	0
4°	4,63	0
5°	4,42	0
6°	4,13	0

- le imprese potranno recuperare con la retribuzione del prossimo mese di dicembre quanto già erogato a titolo di EDR ai lavoratori interessati dallo scorso gennaio a seguito dell'eliminazione del 4 novembre dai giorni festivi;
- dall'1 gennaio 2012 i valori dell'EDR si applicheranno nella misura piena prevista dall'accordo di rinnovo del CCNL del 26.1.2011.